



## Trust, Estate & Tax

di *Gaeta Paolo*

# Tassazione dei dividendi di fondazioni e trust nel disegno di legge Stabilità 2015

Giovedì 11 Dic 2014



Tassazione dei dividendi di fondazioni e trust<sup>[1]</sup>

L'inserimento di norme tributarie retroattive è una tentazione alla quale il legislatore tributario ha dimostrato di voler cedere, nei decenni, senza particolari inibizioni.

Lo Stato del Contribuente, e in particolare l'art. 3 sulla efficacia non retroattiva della norma tributaria, è una spesso violato con buona pace della Suprema Corte di Cassazione (sent.n. 637/2012), la quale sposa la tesi secondo la quale le disposizioni dello Statuto del Contribuente, non hanno "rango superiore alla legge ordinaria e sono inutilizzabili per disapplicare norme di pari grado".

Il disegno di legge di Stabilità 2015 non sfugge alla tentazione laddove prevede la modifica dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, nel senso di limitare la riduzione della base imponibile dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali dal 95% al 22,26% per quelli messi in distribuzione già dal 1/1/14. Una modifica che comporta un incremento d'imposta con effetto retroattivo dall'1,37% sull'intero dividendo al 21,37%.

Tale norma può avere effetti molto diversi per "enti non commerciali" che tipicamente trattengono i dividendi (ad esempio le fondazioni) rispetto ad altri che hanno una propensione all'accumulo dei redditi diversa potendo assomigliare a strutture "conduit".

Per i trust questa disposizione può avere effetti dirompenti. Supponiamo ad esempio che un trust avesse ricevuto 100 di dividendi a maggio 2014, potrebbe poi aver distribuito a giugno 2014 ai beneficiari 97 e trattenuto 3 per il pagamento delle imposte ed altre spese annuali.

Nel modello Unico 2015 il trustee dovrà riliquidare le imposte (stimata in 1,37 a giugno 2014) e versare 21,37; ma la differenza di cui non ha il possesso avendola attribuita ad altri deve versarla? Quale capacità contributiva sarà tassata con l'imposta di 21,37%? Chi sarà il soggetto passivo onerato dell'obbligazione tributaria e potenzialmente destinatario di una sanzione per omesso versamento (di somme che non ha trattenuto perché la legge gli diceva di poter distribuire)? Potranno essere considerati obbligati i beneficiari del patrimonio ricevuto dal trustee?

E lo scenario può rendersi più complicato nel caso si sia verificata una sostituzione d'imposta.

L'eliminazione dell'efficacia retroattiva di questa norma è un forte auspicio per evitare paradossi poco aderenti al sistema tributario e costituzionale.

Se dovesse, invece, permanere nella legge di Stabilità, non resterà che appellarsi all'art. 53 della Costituzione per il quale è impossibile tassare una capacità contributiva **non "attuale"**. Aspetto, ammettiamolo purtroppo, che destata interesse più tra la dottrina che tra la giurisprudenza, quella dottrina che guarda allo Stato del Contribuente come qualcosa che abbia un senso che vada oltre la pura forma e possa essere efficace per onorare i precetti che derivano dal citato art. 53.